

CAMERA DEI DEPUTATI

XIV LEGISLATURA

*I Commissione permanente
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)*

I Commissione - Resoconto di martedì 12 luglio 2005

Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005.

C. 5864 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 luglio 2005.

Riccardo MARONE (DS-U) fa preliminarmente presente che il suo intervento non sarà volto ad approfondire il contenuto delle singole disposizioni recate dal provvedimento in esame, quanto invece a svolgere considerazioni di ordine più generale, con riguardo all'andamento del processo di semplificazione e riassetto normativo, sulle quali ritiene che possano essere trovati ampi punti di convergenza tra maggioranza e opposizione. Ritiene in primo luogo che sia necessario porre termine alla contraddizione esistente tra l'approvazione annuale di leggi volte alla semplificazione dei procedimenti amministrativi e alla delegificazione, nonché al riordino normativo, e il crescente ricorso alla legislazione delegata, ben al di là di quanto effettivamente divenuto necessario per l'esecutivo a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 360 del 1996 sulla non reiterabilità dei decreti-legge non convertiti. Ritiene infatti che la prosecuzione di tale processo, oltre a rappresentare un evidente sintomo di marginalizzazione del Parlamento a favore di scelte che vengono di fatto demandate, per lo meno con riguardo alla disciplina di dettaglio, al Governo, possa essere foriero di un progressivo e, a suo avviso pericoloso, distacco tra i produttori effettivi delle norme giuridiche, nel caso di specie gli uffici legislativi dei vari dicasteri, e i titolari dell'iniziativa legislativa che dovrebbero rappresentare le istanze che emergono dal corpo elettorale, traducendole in appositi provvedimenti che si caratterizzino per la loro natura effettivamente legislativa, a fronte di una iperproduzione legislativa delegata che pare avere sempre più i caratteri del regolamento che quelli della legge. È pertanto necessario affrontare *in primis* questa questione di fondo, anche al fine di evitare che le leggi di semplificazione annuale restino delle mere dichiarazioni di principio senza alcuna ricaduta effettiva sull'ordinamento e sui rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione. A tale scopo, andrebbe sicuramente incentivata l'adozione dei testi unici, in luogo dei cosiddetti «codici», categoria che, a suo avviso, non si attaglia alla specificità del diritto amministrativo e, più in generale, del diritto pubblico. Rileva tuttavia che, a fronte delle esigenze testé rappresentate, il disegno di legge in esame non fornisca risposte soddisfacenti, ma si muova all'interno di una logica non condivisibile, ove si pensi, a titolo esemplificativo, che l'articolo 2, che è volto a novellare la legge 15 marzo 1997, n. 59, nel disporre in ordine alla possibilità per il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di concludere tra loro accordi o intese finalizzate al perseguimento delle comuni finalità di miglioramento della qualità normativa nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, appare una disposizione inutile, atteso che i predetti enti potrebbero senz'altro addivenire ai sopra citati accordi anche in assenza di un'esplicita disposizione legislativa. Del resto, anche le recenti modifiche apportate alla legge n. 241 del 1990, che di fatto si traducono in una cristallizzazione dell'attività amministrativa, con particolare riguardo agli accordi di programma e alle Conferenze dei servizi, appaiono contraddittorie, laddove si faccia riferimento al parallelo processo di privatizzazione delle attività amministrative. Rilevato come la presenza nel

provvedimento in esame di un numero consistente di deleghe legislative non faccia altro che confermare quanto già precedentemente rilevato in ordine al sostanziale spostamento verso l'esecutivo dell'attività legislativa, esprime forti perplessità con riguardo all'articolo 15, che è tale da delineare un accidentato *iter* per l'adozione dei provvedimenti di origine governativa che, a prescindere dall'impiego, a suo avviso improprio e fuorviante in un testo legislativo, di acronimi quali AIR, VIR e DAGL, appare assolutamente in controtendenza rispetto alla finalità del rafforzamento del potere del Presidente del Consiglio che si è tradotta, nel testo di riforma costituzionale approvato in prima deliberazione dalle due Camere, nell'attribuzione al *premier* del potere di direzione della politica generale del Governo. Conclusivamente, paventa il rischio dell'inutilità di provvedimenti del tipo di quello in esame, che non affrontano i veri nodi connessi alla semplificazione amministrativa e sembrano ispirati a logiche che esulano dall'attuale dibattito politico.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Omissis

La seduta termina alle 14.55.